



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Patrizia Ingrascì	Giudice
dott. Martina Flamini	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. **19925/2018 R.G.**
e promosso

da

Varese, via Robbioni 39, presso lo studio dell'avv. Lotti Mario, che lo rappresenta e difende per delega
in atti

elettivamente domiciliato in

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 18.04.2018, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 20.03.2018 e notificato il 23.03.2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.



L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto in data 05.06.2018, il Giudice Istruttore ha fissato udienza per procedere a nuova audizione dell'interessato. All'udienza del 10.10.2018, è comparso il ricorrente personalmente, il quale ha rilasciato dichiarazioni e il difensore ha depositato delibera di ammissione al patrocinio dello Stato.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, ha affermato di avere lasciato il Pakistan il 22 giugno 2014, di aver raggiunto in treno Karachi, di aver attraversato Iran e Turchia e di aver fatto poi ingresso irregolare in Italia il 8 agosto 2015. Il ricorrente ha dichiarato di aver precedentemente lasciato il proprio Paese d'origine e di essere andato in Grecia nel 2007, ma di essere poi rientrato in Pakistan, nel 2013.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto nel quartiere di Green Town della città di Gujranwala, in Dera Muhammad Ali, in Pakistan, di avere la cittadinanza pakistana, di appartenere al gruppo etnico punjabi e di essere di religione musulmana sciita. Il suo nucleo familiare è composto, oltre che da lui stesso, dai genitori, entrambi ancora vivi, e due fratelli, uno più grande di lui, sposato, l'altro più giovane, che abita presso la famiglia del fratello maggiore. Egli è sposato e ha quattro figli, i quali vivono tutti nella casa familiare a Green Town. Egli ha studiato per dodici anni e ha lavorato come sarto per sei anni.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, il ricorrente ha affermato di aver lasciato il Pakistan per timore di essere ucciso o in altro modo perseguitato, in quanto sciita, dal gruppo estremista Lashkar-e-Jangvi (Lej), dal quale era stato precedentemente minacciato. Egli, infatti, nel marzo 2014, aveva organizzato un majlis nella propria abitazione; durante il rito, avevano fatto irruzione alcuni estremisti del Lej, i quali avevano calpestato l'alam (la bandiera sciita), distrutto alcuni arredi del majlis e picchiato lo stesso richiedente. L'intervento di alcuni vicini aveva costretto il gruppo di aggressori ad andarsene. Il ricorrente aveva poi denunciato l'accaduto alla polizia, ma questa non aveva fatto nulla. Egli aveva in seguito ricevuto altre minacce e aveva dunque deciso di lasciare il Paese; tuttavia, anche dopo la sua partenza, gli stessi estremisti si sarebbero presentati altre volte a casa sua per cercarlo.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*



Sentito dal Tribunale all'udienza del 10.10.2018, ha riferito:

«Mio padre e mia madre sono sciiti. Io sono di religione sciita. Mentre alcuni dei miei parenti sono sunniti e altri sciiti.

Io ho sempre vissuto a Dera Muhammad Ali. Nel mio villaggio ci sono sempre state persone di religione e scuole di pensiero diverso tra loro. Noi sciiti siamo in minoranza. Ogni volta che cerchiamo di organizzare qualcosa, i sunniti che sono in maggioranza e ricoprono posti di potere politico e amministrativo creano dei problemi. Per esempio, ogni volta che cerchiamo di organizzare una riunione per parlare, discutere di cose religiose, un majlis, cercano di fermarci, di non dare i permessi oppure ci attaccano.

Solitamente se ad organizzare il majlis è una persona che non ha rilevanza sociale o non ha contatti con la polizia, cercano sempre di attaccare o di uccidere. Se, invece, organizza una persona potente o ha agganci con le autorità, in quel caso non gli succede nulla.

Intorno al 2004/2005 io facevo la guardia alla moschea e cercavo di proteggere gli sciiti. Anche in quelle occasioni ho avuto problemi con il gruppo Lej. Avevano cercato di darmi problemi ed ero scappato dal Pakistan, rifugiandosi in Grecia. Sono fuggito nel 2007 per la prima volta e poi sono tornato nel 2013, pensando che le cose si fossero sistemate. Pensavo che al ritorno non avrei più fatto la guardia, ma avrei professato la mia fede in solitudine.

Però poi nel 2014 ho organizzato un majlis a casa mia e, in quell'occasione, ci sono stati tutti i problemi di cui ho riferito. Ho deciso di organizzare questo rito perché è una parte della mia religione e non potevo rinunciarvi perché il gruppo di cui ho detto voleva vietarmelo.

In occasione di questo rito siamo stati attaccati, come ho riferito alla Commissione.

Dopo sono andato alla Polizia e ho presentato la denuncia che ho portato. Sono andato con alcuni amici, che erano presenti durante la cerimonia. Alla cerimonia erano presenti circa 40 o 50 persone. La nostra casa è abbastanza grande.

La polizia è venuta a casa mia e ha fatto dei controlli. Non mi ha mai aiutato.

Ho una moglie e quattro figli. Mia moglie è sunnita.

Io ero il capo famiglia, lavoravo e portavo soldi a casa. Per organizzare queste cerimonie è necessario affrontare delle spese. Ora che io sono partito, i miei figli sono piccoli e mio padre è anziano e non ne hanno più organizzati. Sento la mia famiglia e mia moglie mi dice che alcuni membri di Lej continuano ogni tanto a venire a casa nostra e li minacciano. Continuano a creare problemi perché io sono diventato un nemico per loro. Sono un nemico anche se la mia famiglia non organizza più queste cerimonie.

Non voglio aggiungere nulla rispetto a quello che ho detto al mio avvocato e che lui ha scritto nel ricorso, con le precisazioni fatte.».

Il ricorrente pone dunque a fondamento della propria domanda di protezione il timore, in caso di rimpatrio, di poter essere ucciso dai membri del gruppo estremista Lej, a causa del fatto che, in quanto sciita, avrebbe organizzato un majlis a casa sua.

Il D.Lvo n. 251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd "Direttiva Qualifiche"), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce "**rifugiato**" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*" (lett. e dell'art. 2). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "*requisito essenziale per il riconoscimento dello*



"status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vd Cass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310). Ancora in via generale si osserva che in ogni caso *"la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia"* (Cass. civ., sez. un., 17/11/2008, n. 27310 cit.), occorre preliminarmente osservare che la valutazione di credibilità del richiedente la protezione *"non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca"* (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Ebbene, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto del sig. Mohammad Razaq debba considerarsi credibile. Esso, infatti, riporta elementi che ne testimoniano l'attendibilità, soprattutto rispetto all'appartenenza religiosa del soggetto e alle minacce subite da parte del gruppo islamico estremista.

Infatti, secondo quanto sostenuto anche dalla Commissione Territoriale, non vi sono dubbi rispetto al fatto che il ricorrente sia musulmano sciita: egli ha dimostrato, in primo luogo, di essere a conoscenza dei fondamenti del Corano (ha risposto in modo puntuale a precise domande dell'autorità amministrativa) e, in secondo luogo, praticando il majlis, una cerimonia religiosa, ha dato conferma di essere credente e praticante.

Per quanto concerne invece l'episodio centrale della storia personale del ricorrente, ovvero l'aggressione dallo stesso subita in occasione del majlis da lui organizzato del 2014, la Commissione territoriale ne ha contestato la veridicità, evidenziando come non sia plausibile che, prima di quel momento, egli non abbia avuto alcun tipo di problema con gli estremisti e che solo in quell'occasione abbia attirato la loro attenzione. Tuttavia, leggendo le dichiarazioni del ricorrente rilasciate innanzi all'autorità giudiziaria, è emerso come egli abbia invece avuto, precedentemente, alcuni problemi con il medesimo gruppo. Nello specifico, egli ha dichiarato di essere scappato dal Pakistan nel 2007, proprio a causa di alcune minacce ricevute da alcuni estremisti del Lej, con i quali era entrato in contatto in quanto guardia di una moschea della sua città. Egli ha spiegato di essere fuggito in Grecia e di esservi rimasto fino al 2013, quando, pensando che la situazione fosse più pacifica, aveva deciso di fare ritorno in Pakistan, intenzionato a professare la propria fede in solitudine. Questo dettaglio, per quanto non suffragato da alcuna prova concreta, può comunque essere considerato verosimile alla luce dell'applicazione del principio del beneficio del dubbio, che, come sostenuto dall'UNHCR nel rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems, certamente trova spazio in una materia peculiare come quella trattata nell'odierna sede. In particolare, in base ad esso è possibile considerare accertato un fatto verosimile pur in presenza di un margine residuo di dubbio (che, nel caso di specie,



potrebbe riguardare le reali ragioni per cui il ricorrente sarebbe rimasto lontano dal proprio Paese d'origine per tanto tempo e avrebbe poi deciso di farvi ritorno, con il rischio di subire nuove persecuzioni). Quest'orientamento dell'UNHCR è altresì suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di onere della prova, secondo cui *“stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto”* (cfr.: CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).

Alla luce di tali considerazioni, è possibile riconsiderare la valutazione effettuata dall'autorità amministrativa sul punto, ritenendo verosimile che il soggetto, essendo già stato oggetto di minacce da parte dei membri del Lej, organizzando il majlis, abbia subito una nuova aggressione.

Infatti, per quanto rispetto a suddetto episodio non sia possibile pervenire ad una valutazione di assoluta veridicità, dal momento che non è stata fornita alcuna concreta prova al riguardo, anche alla luce della documentazione prodotta dal richiedente e, in particolare, della dettagliata denuncia del grave episodio presentata alle autorità locali, si ritiene di poter formulare un giudizio positivo di accettabilità dei fatti dedotti.

Peraltro, rispetto alla sua decisione di organizzare detto rituale, nonostante fosse consapevole dell'eccessiva esposizione cui andava incontro, egli ha esplicitamente affermato quanto di seguito: *“Ho deciso di organizzare questo rito perché è una parte della mia religione e non potevo rinunciarvi perché il gruppo di cui ho detto voleva vietarmelo”*. Da queste dichiarazioni si evince chiaramente la sincera rivendicazione del ricorrente del proprio diritto alla libertà religiosa, sancito dalla nostra Costituzione (art.19), dalla CEDU (art.9) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 10).

Ciò depone certamente a favore di una valutazione positiva di credibilità interna, che trova poi conferma anche da un punto di vista esterno, di conformità rispetto alle informazioni sul Paese d'origine contenute nelle fonti internazionali. Esse, infatti, riportano una situazione di persecuzione religiosa attuata da gruppi estremisti, tra cui anche Lashkar-e-Jhangvi (Lej), anche nei confronti dei mussulmani, soprattutto sciiti, che rappresentano una minoranza sul territorio.

Secondo quanto si legge nel rapporto EASO del 2017, in particolare nella sezione intitolata *“Violenza etnica e settaria”* (rinvenibile al seguente link: <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/PakistanSecuritySituation2017.pdf>):

“La violenza settaria in Pakistan continua a rappresentare una minaccia per la situazione della sicurezza del Paese. Gli sciiti, ma anche i sunniti (tra cui Barelvi e Sufi), gli Ahmadi, i cristiani e gli indù sono vittime di violenze religiosamente motivate, in particolare condotte da gruppi militanti radicali. La maggior parte delle vittime di violenza settaria sono membri del ramo sciita dell'Islam, che comprende circa il 25% della popolazione in Pakistan. Vari gruppi militanti Deobandi, come Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), Jundullah e le fazioni del TTP, prendono di mira la comunità sciita. La violenza che inizialmente era limitata agli sciiti si estende anche ai sunniti moderati, se considerati non sufficientemente ortodossi. Anche la comunità cristiana in Pakistan è un bersaglio frequente di violenza settaria, mentre gli Ahmadi continuano a essere presi di mira da estremisti militanti”.

Ciò è stato peraltro confermato dal rapporto EASO datato ottobre 2018 (<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Pakistan Security situation 2018.pdf>), nel quale si riporta nuovamente quanto segue: *“La violenza settaria in Pakistan è presente. Gli sciiti, ma anche i sunniti, gli ahmadi, i cristiani e gli indù sono vittime di violenze religiosamente motivate, in particolare condotte da gruppi militanti sunniti. Le minoranze religiose in Pakistan sono vittime di discriminazioni legali, istituzionali e sociali, secondo la Commissione USA sulla libertà religiosa internazionale (USCIRF)”*.



Nel medesimo rapporto, nella sezione dedicata all'analisi del contesto di violenza esistente nella zona del Punjab – regione di provenienza del soggetto – viene confermata la presenza di diversi gruppi terroristici sul territorio:

“Il Punjab meridionale è considerato la regione in cui le reti militanti e gli estremisti sono più presenti. Grazie alle operazioni di sicurezza, la presenza di LeJ è diminuita nella provincia nel 2017. Secondo PIPS, nel 2017 non vi è stato un solo attacco settario segnalato da LeJ in Punjab. (...) Tuttavia, nel Punjab centrale i gruppi militanti continuano ad essere presenti e sono in grado di effettuare attacchi. (...) Il TTP, al-Qaeda e ISKP hanno "una presenza elevata e attiva" nella provincia, come dichiarato nell'aprile 2018 in un articolo del quotidiano The Nation. Secondo la Jamestown Foundation, anche Jamaat-ud-Dawa (JuD) ha "una forte presenza" nel Punjab. Secondo i funzionari di sicurezza citati nel giornale pakistano Dawn, la radicalizzazione della gioventù attraverso i social media da parte di gruppi militanti rappresenta ancora una minaccia per la sicurezza del Punjab. Nel maggio 2018, l'Autorità nazionale antiterrorismo (NACTA) ha consigliato di rafforzare la sicurezza intorno a importanti installazioni e ha emanato direttive per mantenere la vigilanza nella provincia a causa di possibili trattamenti di militanti. I dipartimenti antiterrorismo e i Rangers conducono operazioni di sicurezza nella provincia in cui sono stati uccisi o arrestati i militanti.”

Anche il rapporto annuale del 2018 redatto dalla United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) (cfr.: https://www.uscifr.gov/sites/default/files/Tier1_PAKISTAN.pdf) ha ricordato che *“Nel 2017, le minoranze religiose in Pakistan, compresi indù, cristiani, sikh, ahmadi e musulmani sciiti, hanno continuato a subire attacchi e discriminazioni da parte di gruppi estremisti e della società in generale. Il governo del Pakistan non è riuscito a proteggere adeguatamente questi gruppi, e ha perpetrato violazioni sistematiche, continue, eclatanti di libertà religiosa. Vari media hanno promosso l'intolleranza contro le minoranze religiose. L'applicazione abusiva delle severe leggi sulla blasfemia del paese ha portato alla soppressione dei diritti per i non musulmani, i musulmani sciiti e gli ahmadi. Le conversioni forzate di non musulmani sono continuate nonostante il passaggio dell'Hindu Marriage Act, che garantisce diritti più elevati in diritto di famiglia per i cittadini indù. Le elezioni nazionali del 2018 minacciano ulteriormente lo stato già precario delle minoranze religiose nel paese. (...) Sulla base di queste violazioni, nel 2018 la USCIRF ritiene nuovamente che il Pakistan debba essere designato come "paese di particolare preoccupazione" o CPC, ai sensi dell'International Religious Freedom Act (IRFA), come rilevato dal 2002. Nonostante la lunga raccomandazione di USCIRF, il Dipartimento di Stato non ha mai designato così il Pakistan. Nel dicembre 2017, il Dipartimento di Stato ha definito il Pakistan come il primo e unico paese nella sua "Lista di controllo speciale", una nuova categoria creata dagli emendamenti dell'IRFA del dicembre 2016”.*

Tutte le fonti riportate provano l'esistenza di attacchi realizzati da gruppi terroristici per motivi religiosi e permettono di ritenere attendibile l'episodio dell'aggressione subita dal ricorrente, in quanto musulmano sciita.

Peraltro, dal momento che l'agente di persecuzione nel caso di specie coinciderebbe con un soggetto non statale – il gruppo estremista -, diviene necessario verificare che il ricorrente abbia espletato il tentativo di cercare una forma di protezione all'interno del proprio Paese d'origine. Come risulta dalla denuncia depositata in atti – di cui è stata prodotta traduzione in italiano autenticata e la cui autenticità non viene posta in dubbio (il documento è infatti munito di numero di serie, di data e timbro) -, egli ha effettivamente cercato aiuto dalla Polizia, la quale, tuttavia, non ha dato seguito alla sua richiesta, limitandosi ad un solo controllo presso la sua abitazione, che non ha portato ad alcun risultato. Il testo stesso della denuncia avvalle la versione dei fatti proposta dal ricorrente, dal momento che le sue dichiarazioni in merito alla dinamica dell'aggressione avvenuta durante il majlis coincidono senza contraddizioni con il contenuto della stessa (il quale risulta essere piuttosto dettagliato, riportando l'esatta ubicazione dell'abitazione del signor Mohammad Razaq, i nomi degli agenti di servizio quel giorno, l'ora esatta dell'aggressione, l'indicazione dei reati commessi).



Egli ha peraltro puntualizzato che quando queste cerimonie religiose vengono organizzate da persone che non hanno rilevanza sociale o non hanno contatti con le autorità, molto spesso accade che si verifichino attacchi o aggressioni come quelli da lui subiti.

Pertanto, verificata la credibilità del ricorrente ed accertata l'impossibilità per lo stesso di ottenere protezione in Pakistan, si ritiene che i fatti narrati ne integrino il rischio di persecuzione diretta per motivi di religione.

Al riguardo occorre considerare come l'esame volto a valutare se sussiste un "fondato timore di persecuzione" deve fondarsi su dati fattuali, e considerare sia le circostanze del caso individuale, sia quelle legate al contesto.

Quanto al primo profilo, come emerge dal racconto del signor Mohammad Razaq, giudicato attendibile, possono certamente essere considerati atti persecutori quelli compiuti dal gruppo estremista. In particolare, il ricorrente ha riferito: *"Avevo organizzato un majlis a casa mia e avevo appeso anche un alam, bandiera religiosa, sopra casa mia. Quando avevo iniziato il majlis sono arrivati gli estremisti che mi hanno scoperto e hanno staccato e calpestato l'alam e distrutto le cose che avevo preparato per il majlis. Sono stato aggredito insieme ai miei amici e mentre mi picchiavano mi dicevano che non mi avrebbero lasciato vivo. Sono intervenuti i miei vicini, così quando hanno visto che è arrivata gente, gli estremisti sono fuggiti. Dovunque mi vedevano, mi facevano paura puntandomi la pistola e mi dicevano «Perché hai organizzato un majlis? Per questo rito religioso tu meriti la morte». La mia famiglia era terrorizzata, mia moglie, mia mamma e i miei figli mi hanno supplicato di andare lontano per salvare la mia vita"*.

In merito agli elementi di contesto, le informazioni sul paese d'origine consultate dal Tribunale confermano la presenza continua attacchi realizzati da gruppi terroristici nei confronti delle minoranze religiose. In particolare, nel rapporto redatto dalla United States Commission on International Religious Freedom – sopra citato -, con riferimento alla situazione dei musulmani sciiti, si legge esplicitamente che *"Nonostante gli sforzi del governo, i musulmani sciiti hanno continuato a essere presi di mira in alcune parti del paese, specialmente nella regione di confine. Il LeJ e i talebani pakistani, che ammettono apertamente i motivi settari dietro le loro missioni, hanno lanciato diversi attacchi durante l'anno"*.

Stante la situazione come sopra illustrata, è del tutto verosimile che il ricorrente, il cui credo religioso è di pubblico dominio (il che è provato sia dal fatto che egli abbia ricoperto il ruolo di guardiano della moschea prima del 2007, sia dal fatto che abbia organizzato il majlis nel 2014), possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità nel suo Paese.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, ricorrono i presupposti per attribuire alla ricorrente lo *status* di rifugiato.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese *ex art.* 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- Riconosce a _____ - lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 ss. D.Lvo. n. 251/2007;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21.11.2018

Il Giudice Relatore
dott. Martina Flamini

Il Presidente
dott. Laura Sara Tragni

